MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N.162 DEL 09/10/2026

OGGETTO: **Iscrizione di due dipendenti di Milanosport S.S.D. S.p.A. a corsi di formazione professionale per Manutentore Professionista di Piscina e Responsabile di Piscina, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. - REP. 146/2026 - CIG BD49C7C00B.**
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanosport S.S.D. S.p.A. ha la necessità di assicurare la formazione del personale addetto alla gestione tecnica degli impianti natatori mediante l'iscrizione al Corso per Manutentore Professionista di Piscina (16 ore) e al Corso per Responsabile di Piscina (8 ore), al fine di garantire il costante aggiornamento delle competenze professionali, il corretto adempimento degli obblighi normativi di settore e l'accrescimento delle competenze specialistiche del personale aziendale in materia di sicurezza e gestione degli impianti natatori;

Rilevato che il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Arch. Alessandro Cazzaniga, dipendente della Stazione Appaltante e Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ha dichiarato ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BD49C7C00B.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società Professione Acqua S.r.l., con sede legale in Solferino (MN), Via Valeggio n. 53, C.F. e P. IVA 02005440207, in quanto l'offerta economica del 05.10.2026 è stata ritenuta congrua sotto il profilo economico e rispondente alle esigenze della Società, nonché conforme ai principi di risultato, efficacia, economicità e tempestività di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di affidare alla società Professione Acqua S.r.l., con sede legale in Solferino (MN), Via Valeggio n. 53, C.F. e P. IVA 02005440207, l'iscrizione di due dipendenti di Milanosport S.S.D. S.p.A., rispettivamente al Corso per Manutentore Professionista di Piscina (16 ore) e al Corso per Responsabile di Piscina (8 ore), per un importo complessivo di € 430,00 (euro quattrocentotrenta/00), oltre IVA se dovuta ai sensi di legge;

2. di dare atto che i corsi si svolgeranno nelle giornate del 21 e 22 ottobre 2026 presso l'Hotel Dunant di Castiglione delle Stiviere (MN);

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

4. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BD49C7C00B e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione ANAC n.524 del 22 dicembre 2025;

5. di dare atto che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, verificati dalla Stazione Appaltante mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC ai sensi dell'art. 99 del medesimo decreto;

6. di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

7. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di dare atto che il corrispettivo sarà fatturato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dall'offerta economica accettata;

9. di dare atto che la spesa pari ad € 430,00 (euro quattrocentotrenta/00) oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge, trova copertura nel bilancio di esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

10. di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

11. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione “Gare d’Appalto” ai sensi dell’art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanosport S.S.D. S.p.A.

Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Luogo: Milano
Data: 14/10/2026 14:19:55